

Cass. pen., Sez. VI, Sent., 11/06/2007, n. 22702

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANSONE Luigi - Presidente

Dott. AMBROSINI Gian Giulio - Consigliere

Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

Dott. CARCANO Domenico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) M.G.R., N. il (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 05/06/2006 CORTE APPELLO di CAGLIARI;

Visti gli atti la sentenza e il ricorso;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSINI Giangiulio;

Udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. FAVALLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore della parte civile, avv. MANCA BITTI;

Udito il difensore del ricorrente avv. SECHI Gian Mario.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La Corte d'appello di Cagliari con sentenza 5.6.2006 confermava la sentenza 9.5.2006 del Tribunale della stessa città di condanna di M.G. alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, 323, 595 c.p..

Al M. si addebita, in qualità di direttore dell'aeroporto, di avere inibito a una funzionaria (B.M.M.) l'esercizio di funzioni corrispondenti alla sua qualifica attribuendole a un funzionario (C.) di livello inferiore e di avere revocato alla stessa le funzioni vicarie in assenza del dirigente, nonostante le sollecitazioni dei superiori e una decisione del TAR che annullava il provvedimento di revoca.

Inoltre di avere usato espressioni offensive della reputazione e della professionalità della B. in ambiti diversi dalle formali contestazioni.

Ricorre la difesa dell'imputato in primo luogo per violazione dell'art. 323 c.p., e difetto di motivazione sul punto.

Assume che le norme indicate nel capo di imputazione (D.P.R. n. 266 del 1987 , art. 20 , e D.Lgs. n. 29 del 1993 , art. 56 ,) non hanno i requisiti di specifica precettività richiesti per integrare la fattispecie di cui all'art. 323 c.p..

Per contro il M., cessate le esigenze temporanee che avevano comportato il conferimento delle funzioni vicarie (alla B.), era legittimato a riprendere appieno dette funzioni.

Ed ancora all'epoca del fatto la legge non prevedeva l'obbligo di ottemperanza alle decisioni cautelari del TAR di sospensiva.

Rileva inoltre che la conflittualità della B. con l'imputato era sorta dopo il rientro di questi dall'assenza per malattia ed era dovuta al fatto che egli aveva negato alla funzionaria la liquidazione di straordinari superiori al monte - ore.

Contesta infine la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato non essendo le condotte finalizzate intenzionalmente al perseguimento di un danno ingiusto.

Con un secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 595 c.p., e il relativo difetto di motivazione. Le frasi ritenute offensive del decoro della B. erano contenute in comunicazioni indirizzate esclusivamente ai superiori gerarchici, unici legittimati ad adottare eventuali provvedimenti nei confronti della B.. Dal che desume l'assenza del requisito della volontà di divulgare il loro contenuto a terzi.

Con un terzo motivo si duole della violazione dell'art. 539 c.p.p., e del relativo difetto di motivazione per quanto riguarda la quantificazione della provvisoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso si articola in una serie di censure aventi oggetti diversi, che vanno pertanto singolarmente esaminate.

2. La prima di esse concerne la precettività o meno delle norme di legge indicate dal capo di imputazione che si assumono violate.

Segnatamente l'art. 97 Cost.; D.P.R. 10 ottobre 1957, n. 3, artt. 13 e 31; D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 , art. 20 ; D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , art. 56 .

E' principio consolidato in giurisprudenza che, perchè la violazione di legge possa integrare, con gli altri elementi richiesti dall'art. 323 c.p., il delitto di abuso di ufficio occorrono due presupposti.

Il primo di essi è che la norma violata non sia genericamente strumentale alla regolarità dell'attività amministrativa, ma vieti puntualmente il comportamento sostanziale del pubblico ufficiale. Il secondo presupposto è che l'agente violi leggi e regolamenti che di questi abbiano i caratteri formali e il regime giuridico, non essendo sufficiente un qualunque contenuto materialmente normativo della disposizione trasgredita.

Occorre dunque verificare se tali presupposti sussistono in relazione alle norme sopra ricordate.

3. Per quanto concerne dell'art. 97 Cost., comma 1, secondo cui i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, la giurisprudenza consolidata (per tutte Cass., Sez. 6, 8.5.2003 , Zardini, rv 226.706) si esprime nel senso che la norma non ha carattere precettivo e ha valore meramente programmatico, sicchè tali principi per il carattere generale che li distingue non sono idonei a costituire oggetto della violazione che può dar luogo alla integrazione del reato previsto dall'art. 323 c.p..

4. Per quanto concerne le altre norme di legge menzionate nel capo di imputazione, di cui si assume la violazione, la contestazione difensiva non appare decisiva. Innanzitutto la giurisprudenza citata nel ricorso non è specifica, ma riferita a principi di carattere generale del tutto condivisibili, e condivisi dal collegio, come ricordato al punto 2 che precede.

Il D.Lgs. n. 29 del 1993 , art. 56 , non può considerarsi norma meramente programmatica o procedimentale, poichè stabilisce un ordine prioritario nelle assegnazioni di funzioni corrispondenti alla qualifica funzionale e vieta quindi di alterare quest'ordine con l'attribuzione delle funzioni a un soggetto avente qualifica inferiore pur in presenza di un funzionario di qualifica superiore.

Salva, ovviamente, una adeguata motivazione del provvedimento che determini lo "scavalco" dell'ordine di priorità dei funzionari - che nella specie non si riscontra.

5. Tanto basterebbe per identificare la violazione di legge rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 323 c.p..

Ma la sentenza impugnata evidenzia altre violazioni di legge significative, quali quella relativa al D.P.R. n. 266 del 1987 , art. 20 , per l'assegnazione delle funzioni vicarie a un funzionario di rango inferiore; o quella relativa al D.P.R. n. 3 del 1957 , art. 16 , che impone il dovere di adeguare la propria condotta agli ordini ricevuti dai superiori gerarchici (nella specie il Ministero dei trasporti).

6. Sempre nell'ambito del primo motivo di ricorso la difesa del ricorrente si attarda sulla questione delle funzioni vicarie, prima attribuite e poi revocate alla persona offesa.

Sul punto la doglianza appare in fatto, poichè sposta il quadro di riferimento alla riappropriazione delle funzioni proprie del dirigente al momento di rientro in servizio dopo l'assenza per malattia, ignorando la complessa vicenda della revoca dalle funzioni vicarie anteriore al rientro in servizio - sulla quale si era pronunciato anche il TAR con decisione contraria ai provvedimenti dell'imputato e senza ottemperanza ad essa da parte del medesimo.

7. Per quanto concerne la conflittualità fra imputato e persona offesa, relativamente alla controversia circa la liquidazione dei compensi per le ore straordinarie di lavoro, la questione da un lato appare priva di rilevanza ai fini della verifica della sussistenza degli estremi del reato di cui all'art. 323 c.p.p., dall'altro appare suscettibile di lettura ambivalente non necessariamente favorevole alla posizione dell'imputato (non a caso il diniego degli straordinari figura fra le contestazioni nel capo di imputazione).

8. In ordine all'elemento soggettivo del reato non pare necessario ricorrere a citazioni giurisprudenziali consolidate, laddove è intuitiva - oltre che specificata nella sentenza impugnata - la natura vessatoria delle condotte dell'imputato, il quale - come si legge nell'ultima pagina della decisione (sia pure relativa specificamente al reato di diffamazione) - "se riteneva in base ad elementi oggettivi, rimasti peraltro non dimostrati, la B. assolutamente inadeguata al suo ruolo ed incapace di assolvere alle sue mansioni, avrebbe dovuto, avvalendosi dei suoi poteri di direzione dell'ufficio, procedere a formali contestazioni".

La motivazione appare ineccepibile e tale da evidenziare la volontà espressa dell'imputato di porre in essere atti in danno della persona offesa escludendo aprioristicamente l'adozione di procedure conformi alla legge.

9. Il secondo motivo ricorso denuncia il difetto di motivazione relativamente alla pronunciata condanna per il reato di cui all'art. 595 c.p..

Sostiene la difesa del ricorrente la mancanza dei presupposti del reato, essendo state le lettere contenenti espressioni critiche (e offensive) nei confronti della dipendente B. inviate a soggetti individuati, ossia i superiori gerarchici legittimati ad adottare provvedimenti amministrativi nei confronti della stessa.

La vastissima giurisprudenza in materia, non sempre uniforme, consente in ipotesi la più ampia gamma di soluzioni.

10. La difesa non contesta l'obiettiva offensività del contenuto delle missive inviate dall'imputato ai titolari di organi pubblici.

Ciò che viene messo in discussione è la volontà di divulgare il contenuto delle missive a un numero indeterminato di persone. Sul punto la sentenza impugnata fornisce una adeguata motivazione, osservando che l'imputato poteva giovare di strumenti formali di contestazione di eventuali addebiti disciplinari o di incapacità nell'assolvere le funzioni attribuite.

La prassi, invece, di inviare missive ad organi pubblici, con la conseguente possibilità concreta della conoscenza del loro contenuto da parte di una molteplicità di soggetti (quanto meno i funzionari addetti agli uffici cui le missive erano indirizzate), si pone al di fuori delle formalità proprie cui è tenuto il soggetto preposto a un pubblico ufficio e pone in essere una condotta del tutto anomala, il cui significato è stato correttamente inteso dalla sentenza impugnata come volontà di portare a conoscenza di terzi espressioni offensive del decoro della persona oggetto delle missive.

11. L'ultimo motivo di ricorso concerne il difetto di motivazione relativo alle statuizioni civili.

Il motivo appare infondato, a fronte della decisione della Corte d'appello che conferma anche in punto pena la decisione di primo grado e ne fa proprie le statuizioni civili, già sufficientemente argomentate dal primo giudice.

12. Non si pone problema di prescrizione del reato in considerazione delle sospensioni della stessa (pari a un anno, 2 mesi e 5 giorni), così che il termine prescrizionale resta fissato al 29.5.2007 e non è stato superato.

13. In questo quadro il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado di giudizio, che vengono equitativamente liquidate in complessivi euro 2,500,00, oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè a rifondere alla costituita parte civile le spese del grado liquidate in Euro 2.500,00, oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2007.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2007